

SENTENZA ACCOMPAGNAMENTO

SENTENZA N. 2159/2022 TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO

Con il ricorso introduttivo il/la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di invalido civile totale con necessità di accompagnamento al fine di ottenere la relativa prestazione ai fini di legge.

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con la legge 406/68 e 18/80, modificata dalla legge 508/88, tale indennità spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua e ai ciechi assoluti poiché non ricoverati gratuitamente in istituti.

Tale indennità al di là delle condizioni economiche dell'invalido civile (Cass. N. 4640).

Non è necessario che il soggetto ricorrente abbia cumulativamente sia il requisito dell'incapacità a deambulare e dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente invece che ricorra l'uno o l'altro alternativamente (Cass. N.10094).